



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 12312 del 2016, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Maria Antonietta Ciardiello, Clemente Capasso, Filomena Anna Digilio, Vincenzo Carginale e Beatrice Cobucci Ponzano, tutti rappresentati e difesi dagli avvocati Francesco Rinaldi e Luigi Molvetti, con domicilio eletto presso lo studio Studio Legale Palma in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 103;

***contro***

Consiglio Nazionale delle Ricerche – C.N.R., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

***nei confronti***

Angela Rosa Piergiovanni, rappresentata e difesa dall'avvocato Alfonso Scioscia, con domicilio eletto presso lo studio dell'avvocato Isabella De Angelis in Roma, via dei Gracchi, n. 128;

Giancarlo Perrone, rappresentato e difeso dagli avvocati Lorenzo Derobertis e

Maria Sara Derobertis, con domicilio eletto presso lo studio della seconda in Roma, via F. Confalonieri, n. 5;

Pier Giorgio Peiretti, rappresentato e difeso dall'avvocato Dino Dei Rossi, con domicilio telematico in atti e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Giuseppe Gioachino Belli, n. 36;

*per l'annullamento*

quanto al ricorso principale

- del provvedimento del 18 luglio 2016, del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche - Direzione Centrale Gestione delle Risorse Umane Ufficio Concorsi e Borse di Studio, con il quale è stata accertata la regolarità del procedimento, è stata approvata la graduatoria e sono stati nominati i vincitori della selezione per titoli *ex art.* 15, comma 5, del relativo C.C.N.L. 2002-2005 del 7 giugno 2006, per complessivi 117 posti per il profilo professionale di primo ricercatore - II livello da assegnare al personale dipendente del C.N.R., di cui al bando 364.173 Macro Area Dipartimentale: Scienze Bio-Agroalimentari (n. 14 posti), nella parte in cui non indica tra i vincitori i ricorrenti;
  - del bando 364.144 del 20 maggio 2013, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
  - del bando 364.173 del 2 ottobre 2013, ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
  - del verbale n. 1 del 25 settembre 2015, di inizio delle operazioni ove e nella misura in cui possa essere interpretato in senso lesivo per i ricorrenti;
  - di tutte le operazioni concorsuali, ivi compreso l'eventuale approvazione degli atti e l'assunzione in servizio degli aventi diritto, ignorati nell'esistenza;
  - di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi della ricorrente;
- nonché per la declaratoria del diritto dei ricorrenti ad essere correttamente rivalutati ai fini della procedura di concorso di cui in oggetto, avendone requisiti e titoli;

quanto al ricorso per motivi aggiunti

- della disposizione dirigenziale del 28 ottobre 2016, mai comunicata e di cui non si conoscono estremi e contenuto, di cui si è avuta conoscenza solo successivamente, con la quale risulta che il C.N.R. abbia, in attuazione del bando, attribuito ai vincitori il II livello con decorrenza di legge, ove e nella misura in cui sia lesivo degli interessi dei ricorrenti;
- di ogni ulteriore atto presupposto, connesso, conseguente e/o consequenziale, comunque e per quanto lesivo degli interessi dei ricorrenti.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche, di Angela Rosa Piergiovanni, di Giancarlo Perrone e di Pier Giorgio Peiretti;

Visto l'art. 73, comma 3, cod. proc. amm.;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 la dott.ssa Eleonora Monica e uditi per le parti i difensori come indicato nel verbale;

Rilevato che questa Sezione con sentenza n. 1750 dell'11 marzo 2019, con riferimento ad una procedura selettiva indetta dal C.N.R. simile a quella per cui è causa, anch'essa di progressione all'interno dell'area dei Ricercatori, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore di quello ordinario in funzione di giudice del lavoro, in ragione dell'atteggiarsi la procedura "*quale mera progressione stipendiale nell'ambito della medesima area*", in conformità con quanto al riguardo chiarito della sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 8985 dell'11 aprile 2018, secondo cui la giurisdizione del giudice ordinario è da riconoscere in tutte "*... le controversie relative a procedure riguardanti le progressioni all'interno di ciascuna area professionale o categoria, sia che riguardino l'acquisizione di posizioni più elevate meramente retributive, sia che si riferiscano al conferimento di qualifiche (livello funzionale connotato da un complesso di mansioni e di responsabilità) superiori (D.Lgs. n. 165 del 2001, art.*

52, comma 1), perchè esse sono regolate da procedure poste in essere dall'Amministrazione con la capacità ed i poteri del datore di lavoro privato (art. 5, comma 2, dello stesso D.Lgs.; Cass. 11 dicembre 2007, n. 25839; Cass. SU 9 giugno 2011, n. 12543; Cass. 20 dicembre 2016, n. 26270 cit.)”;

Rilevata, pertanto, *ex officio* l'esistenza di possibili profili di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione;

Ritenuto, quindi, di doverne dare relativo avviso alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, cod. proc. amm., assegnando conseguentemente loro il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, per la presentazione di eventuali memorie vertenti su tale questione;

Considerato, altresì, che questa Sezione, con ordinanza n. 1165 del 30 gennaio 2019, disponeva *“l'integrazione del contraddittorio, ex art. 49 c.p.a. nelle forme ordinarie, nei confronti degli altri controinteressati, vincitori e idonei che precedono i ricorrenti in graduatoria”*;

Considerato che, successivamente, i ricorrenti con atto depositato il 1° febbraio 2019 avanzavano istanza di autorizzazione alla notifica del ricorso per pubblici proclami, in relazione alla *“difficoltà oggettiva”* di procedervi per le vie ordinarie, atteso l'elevato numero dei controinteressati, essendosi costoro collocati tra gli idonei in graduatoria tra le posizioni n. 117 (Ciardiello Maria Antonietta) e n. 176 (Cobucci Ponzano Beatrice);

Ritenuto che tale domanda sia meritevole di accoglimento;

Ritenuto, pertanto, di dover autorizzare i ricorrenti ad eseguire l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i vincitori e idonei che li precedono in graduatoria, mediante la notifica del ricorso per pubblici proclami sul sito istituzionale del C.N.R. - Consiglio Nazionale Ricerche - con indicazione, in sintesi, del *petitum* giudiziale, delle censure contenute nel ricorso principale e nel ricorso per motivi aggiunti e degli atti impugnati - da eseguire nel termine di venti

giorni dalla comunicazione o dalla notificazione, se anteriore, della presente ordinanza;

Ritenuto di confermare, per il prosieguo, la pubblica udienza del 19 giugno 2019, ore di rito.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza):

- assegna alle parti il termine di quaranta giorni, decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente ordinanza, la presentazione di eventuali memorie vertenti sulla questione indicata in motivazione;
- ordina l'integrazione del contraddittorio nei modi e termini di cui in motivazione;
- conferma, per la trattazione del merito del ricorso, l'udienza pubblica del 19 giugno 2019, ore di rito.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 marzo 2019 con l'intervento dei magistrati:

Gabriella De Michele, Presidente

Vincenzo Blanda, Consigliere

Eleonora Monica, Primo Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**  
**Eleonora Monica**

**IL PRESIDENTE**  
**Gabriella De Michele**

**IL SEGRETARIO**